DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 70/2006

del 2 giugno 2006

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 52/2006, del 28 aprile 2006 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1552/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo il Regolamento (CE) n. 1553/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1177/2003 relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) ([3]).

(4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1722/2005 della Commissione, del 20 ottobre 2005, relativo ai principi di stima dei servizi di abitazione ai fini del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato ([4]),

(5) Occorre integrare nell'accordo la racommandazione COM(2005) 217 della Commissione, del 25 maggio 2005, relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria ([5]),

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XXI dell'accordo è modificato come segue.

1. Dopo il punto 18p (regolamento (CE) n. 13/2005 della Commissione) è aggiunto il seguente punto:

«18q. **32005 R 1552**: Regolamento (CE) n. 1552/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Il presente regolamento non si applica all'Islanda e al Liechtenstein.»

2. Al punto 18i (regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il seguente testo:

«, modificato da:

— **32005 R 1553**: Regolamento (CE) n. 1553/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 6).»

([1]) GU L 175 del 29.6.2006, pag. 103.
([2]) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 1.
([3]) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 6.
([4]) GU L 276 del 21.10.2005, pag. 5.
([5]) GU C 172 del 12.7.2005, pag. 22.

3. Dopo il punto 19t (regolamento (CE) n. 1161/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il seguente punto:

«19u. **32005 R 1722**: Regolamento (CE) n. 1722/2005 della Commissione, del 20 ottobre 2005, relativo ai principi di stima dei servizi di abitazione ai fini del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 276 del 21.10.2005, pag. 5)»

4. Dopo il punto 17b (regolamento (CE) n. 831/2002 del Consiglio) è inserito il testo seguente:

«ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le Parti contraenti prendono nota del contenuto dei seguenti atti:

17c. **52005 PC 0217**: Racommandazione COM(2005) 217 della Commissione, del 25 maggio 2005, relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria (GU C 172 del 12.7.2005, pag. 22).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1552/2005 nella lingua norvegese e dei regolamenti (CE) n. 1553/2005 e n. 1722/2005, nonché la raccomandazione COM(2005) 217 della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 giugno 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo* (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2006.

Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
R. WRIGHT

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.